

Circolare di aggiornamento La Finanziaria 2025

Gentili Clienti, come di consueto vi condividiamo la circolare contenente le informazioni relative alle principali novità in materia fiscale ed agevolativa apportate dalla Legge di bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207).

➡ Riforma dell'IRPEF: Modifica degli Scaglioni e delle Aliquote.

Aliquote

precedenti.

Le aliquote che trovavano applicazione prima della riforma erano le seguenti:

- Fino ad euro 15.000: **23%**;
- Da euro 15.001 ad euro 28.000: **25%**;
- Da euro 28.0001 ad euro 50.000: **35%**;
- Oltre ad euro 50.000: **43%**.

Novità

2024-2025.

Viene confermata a regime la riduzione, già prevista per il periodo d'imposta 2024, da quattro a tre scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF.

L'articolazione attuale è, pertanto, la seguente:

- Fino ad euro 28.000: **23%**;
- Oltre ad euro 28.000 e fino ad euro 50.000: **35%**;
- Oltre ad euro 50.000: **43%**.

➡ Causa di Esclusione dal Regime Forfetario: percepimento Redditi di Lavoro Dipendente ed a questi assimilati.

Di cosa si tratta. La Finanziaria 2025 prevede, per il solo anno 2025, che non possono avvalersi del regime forfetario gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (ex artt. 49 e 50 TUIR) superiori ad euro **35.000**, anziché ad euro 30.000 (come in precedenza).

➡ Novità in materia di Credito d'Imposta "Investimenti/Industria 4.0" e "Transizione 5.0".

Investimenti

/Industria 4.0. Sono state previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli

investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'articolo 1 co. 1051-1063 della L. 178/2020.

In particolare:

- Viene **abrogata** per il 2025 l'**agevolazione per i beni immateriali 4.0** (che prevedeva un credito d'imposta nella misura del 10%), fatto salvo quanto previsto dal comma 1058-bis;
- Viene introdotto un **teito di spesa** (di euro 2.200 milioni) per il credito d'imposta relativo agli investimenti in **beni materiali 4.0** effettuati nell'anno 2025 (o 30.06.2026), con la necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, assumerà rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Transizione 5.0. Con riferimento al bonus "Transizione 5.0":

- È stata prevista un'**aliquota unica** per gli investimenti fino ad euro 10 milioni (ossia, 35%, 40% e 45% in base alla riduzione dei consumi energetici);
- È eliminato il **divieto di cumulo** con il credito d'imposta c.d. "ZES Unica Mezzogiorno" /ZLS.

➡ Rivalutazione Terreni e Partecipazioni "a regime".

Di cosa si tratta. È confermata l'**introduzione "a regime"** della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Le persone fisiche, le società semplici e le associazioni professionali, nonché gli enti non commerciali che possiedono, **alla data dell'1.1 di ciascun anno**, terreni e partecipazioni non in regime d'impresa, possono, a tal fine, versare un'**imposta sostitutiva pari al 18%**.

È fissato al **30 novembre** del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima, redatta da un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista), sulle partecipazioni non quotate o del terreno. **Entro tale data** dovrà anche essere versata l'imposta sostitutiva per l'intero ammontare oppure la prima rata (in caso di opzione per il versamento rateale).

➡ Assegnazione/cessione agevolata dei Beni d'Impresa e Trasformazione agevolata in Società Semplice.

Di cosa si tratta. Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- Assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- Trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali trovano applicazione per le operazioni realizzate **entro il 30.09.2025** e per il loro riconoscimento è richiesto il **versamento**:

- Di un'imposta sostitutiva **dell'8%** sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- Di un'imposta sostitutiva **del 13%** sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Tali imposte sostitutive dovranno essere adempiute:

- Per il 60% entro il 30.09.2025;
- Per il 40% entro il 30.11.2025.

➡ Estromissione agevolata dell'immobile dell'Imprenditore Individuale.

Di cosa si tratta. Si è riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale con un'imposizione ridotta.

L'agevolazione **ha effetto a partire dal 01.01.2025** ed è riconosciuta per gli **immobili strumentali per natura** (ex art. 43 comma 2 TUIR) posseduti **al 31.10.2024** (e devono risultare in attività anche alla data dell'01.01.2025).

Trova applicazione, inoltre, alle estromissioni poste in essere dal 01.01 al 31.05.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili).

Per usufruire di tale agevolazione, è richiesto il versamento di un'imposta sostitutiva **dell'8%** così suddivisa:

- Il 60% entro il 30.11.2025;
- Il 40% entro il 30.06.2026.

➡ Obbligo di PEC per gli Amministratori di Società.

Di cosa si tratta. È stata prevista l'estensione agli amministratori di imprese costituite in forma societaria dell'obbligo di **indicare il proprio domicilio digitale** presso il Registro delle Imprese.

Con decorrenza dal 01 gennaio 2025, tutti gli amministratori di società, ove non siano già in possesso, dovranno **dotarsi** di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e **indicarlo** al Registro delle Imprese.

Al momento non sono stati resi noti né i termini specifici per tale adempimento né apposite sanzioni nel caso in cui tale obbligo rimanga inadempito.

NB non è ancora stato chiarito se l'obbligo riguarda solo le società neo costituite oppure anche quelle già costituite nei precedenti anni.

➡ Riduzione Contributiva per Nuovi Iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS.

Di cosa si tratta. I soggetti (ovvero gli imprenditori individuali, i soci di società oppure i collaboratori familiari di questi) che si iscrivono per la prima volta, nel corso dell'anno 2025, alla Gestione INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una **riduzione contributiva pari al 50%**, previa comunicazione all'INPS.

La misura è alternativa alle altre agevolazioni in vigore che prevedono riduzioni di aliquota.

L'agevolazione può essere beneficiata **anche** da coloro che hanno optato **per il regime forfetario** ed è fruibile per una durata di 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

È importante tenere presente che a fronte della riduzione dei contributi l'INPS potrebbe prevedere una riduzione delle prestazioni pensionistiche.

Attenzione

Questa circolare è fornita esclusivamente a scopo informativo e non costituisce in alcun modo una forma di consulenza. Le informazioni contenute in questa circolare sono basate sulla nostra interpretazione delle leggi e dei regolamenti attualmente in vigore. Le leggi e i regolamenti possono cambiare e le informazioni contenute in questa circolare possono non essere aggiornate, complete o accurate per le vostre specifiche circostanze o esigenze. Vi consigliamo di consultare il professionista di riferimento prima di prendere qualsiasi decisione o di intraprendere qualsiasi azione che possa avere implicazioni fiscali o legali. Per ulteriori dettagli o per discutere come queste modifiche potrebbero influenzare la vostra attività, vi preghiamo di contattarci.

Trento, 20 gennaio '25

Studio Pizzini & Lombardi Stp Srl